



COMUNE DI ARENA

Regione Calabria Provincia Vibo Valentia

Piazza Generale Pagano – 89832 – ARENA (VV) – Tel.: 0963/355602 – Fax.: 0963/341107 – P.I.: 00297820797

Pag. Web: <http://www.comune.arena.vv.it> - e-mail: tecnico@comune.arena.vv.it – pec: tecnico.arena@asmepec.it

ORDINANZA N. 2 del 19/06/2019

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che negli ultimi anni durante la stagione estiva si è verificato un notevole incremento dei consumi d'acqua potabile dovuto in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di giardini e orti;

RILEVATO che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

RAVVISATA l'opportunità di prevenire possibili fenomeni di siccità che determinerebbero nel territorio comunale una situazione di carenza approvvigionamento idrico, con conseguenti notevoli disagi alla cittadinanza;

CONSIDERATO che la scarsità d'acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere che si riscontra nelle ore diurne e nel periodo della siccità estiva è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini o per il riempimento di private vasche;

VISTO l'art.98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

RITENUTO di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici – lavorativi e potabile;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

- ❖ Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile della condotta idrica per innaffiamento di orti, giardini, terreni in generale e per il lavaggio di autoveicoli;
- ❖ Il divieto di utilizzo dell'acqua della condotta idrica per il riempimento di vasche private;
- ❖ Il divieto di innescare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscono il libero prelievo dell'acqua;
- ❖ Il divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti;

AVVERTE CHE

- ❖ ai contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell'Art.650 del c.p., con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (cinquecento euro);
- ❖ in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune, sia data ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di questo.

La trasmissione della presente all'Ufficio della Polizia Municipale di questo Ente, al Comando Stazione Carabinieri di Arena.

La Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n°1034), entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

ARENA lì 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Stefano Santaguida